

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore ALBANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1969

Modificazioni agli articoli 7 e 8 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottopongo alla vostra considerazione tende a risolvere una vera e propria obiezione di coscienza nei confronti non già di una qualsiasi norma giuridica, ma di una norma costituzionale.

È possibile immaginare che ognuno di noi, a motivo delle proprie esperienze o di diverse convinzioni politiche in ordine al bene della comunità nazionale, abbia o possa avere giustificate obiezioni da muovere, se non alla complessiva articolazione della Costituzione approvata oltre venti anni fa, a qualche sua norma specifica. Ciò avendo anche presente il fatto che, purtroppo, in tutto questo tempo il dettato costituzionale è rimasto largamente inattuato sia nella lettera che nello spirito, con le conseguenze che ormai tutti riconosciamo.

Ci sono però alcuni articoli della Costituzione che per il loro carattere, evidenziato dalla stessa loro collocazione, sono tali da costituire il fondamento e da fornire l'orientamento cui deve ispirarsi tutta la convivenza sociale e la sua organizzazione giuridica. Si tratta degli articoli raccolti nel preambolo sotto il titolo « Principi fondamentali ».

Avvertire quindi una contraddizione interna ed esprimere una precisa obiezione nei confronti di uno di questi principi fondamentali, sui quali si è costituito e dovrebbe svilupparsi lo Stato democratico italiano, impegna subito ad avvalersi della speciale iniziativa legislativa prevista dall'articolo 138 della stessa Costituzione per promuovere un procedimento di revisione costituzionale.

Si tratta in sostanza di modificare completamente l'articolo 7 e, conseguentemente, di eliminare un inciso dell'articolo 8.

La questione che questi articoli della Costituzione richiamano immediatamente, sempre avvertita e dibattuta in questi anni, si pone ormai, con l'esigenza di una soluzione nei termini che intendo proporvi, alla coscienza e alla volontà politica di un crescente numero di cittadini, di larga parte del nostro popolo, delle nuove generazioni, di credenti soprattutto e, in particolare, di molti che professano la mia stessa fede insieme adunati nella comunità della Chiesa cattolica.

Ho d'altra parte ben presenti, nel riproporvi questo problema, la mozione presentata dai colleghi del PSIUP alla Camera dei deputati nella passata legislatura, i discorsi

illustrativi dell'onorevole Lelio Basso e la mozione presentata dalla maggioranza governativa, approvata in quell'occasione, per la sola revisione del Concordato. Così come ho preso atto dell'iniziativa adottata in questa legislatura dal Governo Leone, in attuazione di quel deliberato, con la costituzione della commissione incaricata di formulare proposte specifiche in tal senso.

Senso di realismo politico, cui ha fatto riferimento l'onorevole Basso nei discorsi che richiama, suggerirebbe anche in questa legislatura di insistere perchè si possa almeno arrivare alla revisione, se non già all'abrogazione del Concordato e alla riformulazione del Trattato che istituisce lo Stato della Città del Vaticano, il tutto preceduto dalla necessaria revisione costituzionale. Ma lo stesso onorevole Basso avvertiva già allora che alla mozione e alla proposta formulate dal suo gruppo erano state mosse critiche « da amici di parte cattolica », oltre che da altri, per « aver posto il problema della revisione anzichè quello, molto più pertinente, dell'abrogazione del Concordato ». (Seduta della Camera di mercoledì 4 ottobre 1967).

Il fatto è che, permanendo il regime concordatario, le modifiche dei Patti si possono realizzare soltanto se « accettate dalle due parti », come del resto precisa lo stesso articolo 7 della Costituzione. Si può allora ipotizzare e facilmente verificare il fatto che, dopo gli scambi di vedute già in corso tra le due parti, passando a vere e proprie trattative, si arrivi a dover constatare l'impossibilità di pervenire ad un accordo bilaterale. Che una delle parti neghi cioè il suo assenso ad una qualche richiesta di modifica perchè tocca, per lei, questioni irrinunciabili, avanzata però dall'altra parte come altrettanto irrinunciabile per altre ben motivate ragioni.

Se si tiene conto della diversa natura, dei mezzi e delle finalità diverse dei soggetti che devono venire a patti — ed è questo proprio il vizio di fondo delle pratiche concordatarie — sarà questa la situazione che, con facile previsione, si potrà verificare.

In tal caso è evidente che i Patti resteranno in quelle parti inalterati mancando

il consenso bilaterale alla revisione o alla soppressione, salvo appunto procedere ad una denuncia unilaterale con il preventivo necessario provvedimento di revisione costituzionale. Ma una conclusione di questo tipo, che si imporrebbe dopo aver pazientemente atteso per oltre venti anni e finalmente tentato anche la via delle modifiche consensuali, con esiti parziali e sostanzialmente negativi, si collocherebbe in un clima di rapporti molto deteriorato, con facili tensioni e drammatizzazioni che, a mio parere, ben poco potrebbero giovare ad una corretta e definitiva soluzione del problema.

Molto meglio allora porre fin da ora il problema della fine e del superamento del regime concordatario nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, incominciando a risolvere quello pregiudiziale della revisione costituzionale.

Si consentirà in tal modo alle parti di rinnovare subito, con le necessarie revisioni di soppressione e di aggiornamento, il Trattato che ha istituito lo Stato della Città del Vaticano. Per le materie che formano oggetto del Concordato, le parti, con le rispettive rappresentanze, potranno realizzare intese tali da consentire allo Stato italiano adeguate traduzioni in norme legislative, come previsto dall'articolo 8 della Costituzione per tutte le confessioni religiose « diverse dalla cattolica ». Intese che potranno poi essere ulteriormente ricercate e perfezionate su materie rimaste controverse, unilateralmente o diversamente regolate dai rispettivi ordinamenti giuridici. E tutto ciò, finalmente, in un clima di chiarezza e di fiducia reciproca possibile soltanto se si rinuncia e si supera definitivamente il principio e il metodo del regime concordatario.

* * *

Non si tratta però soltanto di comprensibili motivi di opportunità politica, perchè per me come per altri cittadini si pongono gravi problemi che ci toccano insieme — nell'unità inseparabile delle nostre coscienze — sia come membri della comunità nazionale partecipi della sua vita e orga-

nizzazione civile, sia come membri della comunità dei fedeli nella Chiesa cattolica.

Come non rendersi conto infatti dell'assurdo, proprio del regime concordatario e di cui abbiamo sempre più viva consapevolezza, che pretende in sostanza di farci venire a patti con noi stessi, tra quanto riteniamo e osserviamo per fede e quanto diciamo o facciamo ogni giorno nella vita e nella società? Pretesa cioè di costituirci nello stesso tempo, lacerando l'unità complessiva delle nostre persone, « parte » in quanto partecipi della comunità nazionale dello Stato, e « parte » in quanto partecipi della comunità religiosa, della Chiesa, per contrattare in che modo possono coesistere e rapportarsi queste due realtà che, pur distinte, trovano il loro fondamentale momento di unità nella coscienza, nella vita e nelle opere delle persone e di tutto il nostro popolo.

Per questo non possiamo più sopportare questa mortificante situazione, che ci offende come credenti prima ancora che come cittadini o rappresentanti del nostro popolo. Proprio perchè, nel crescere di una consapevolezza tesa ormai alla sempre più piena maturità religiosa e civile, non possiamo non rifiutare questa specie di finzione giuridica che pretende di farci contrattare o di lasciar concordare l'autorità della Chiesa e quella dello Stato su materie che non possono essere fatte oggetto di transazione.

È tempo invece che tutti sappiano come le pratiche e i regimi concordatari, ultimi residui del temporalismo e clericalismo religioso come del confessionalismo e giurisdizionalismo statale, sono stati e possono essere delle dolorose necessità storiche nelle quali i fedeli e le comunità religiose tentano di ottenere qualche garanzia per poter professare la loro fede e assolvere alla loro missione, venendo a patti con Stati autoritari cui rilasciano in contropartita riconoscimenti e sostegni. Tuttavia, anche in queste situazioni, il piegarsi a simili stati di necessità è sempre in qualche modo viziato dal ben previsto pavido atteggiamento da « uomini di poca fede ».

In tutti i casi si tratta del tentativo di ottenere con l'appoggio delle autorità civili

e le prescrizioni delle norme giuridiche, con le sanzioni dei tribunali e le repressioni delle forze di pubblica sicurezza quello che non si ha fiducia possa essere inteso e praticato liberamente dalle persone, dalle famiglie e dalle comunità umane. Allora si pretende che quanto non inteso e non praticato liberamente, con piena consapevolezza e responsabilità, con l'aiuto della grazia divina, debba « informare » le leggi e le istituzioni dello Stato con patteggiamenti diretti tra le autorità civili e religiose, oppure con i « mandati » e le disposizioni autoritative vincolanti i fedeli che esercitano i loro doveri e diritti civili, o che assumono incarichi di rappresentanza e di governo dell'intera comunità nazionale.

Tutto questo è però ancora più ingiustificato e inaccettabile in una comunità che si è costituita, che si organizza e si governa con norme e istituzioni ispirate ai valori della libertà e con il metodo della democrazia. L'Italia è appunto una Repubblica democratica e la nostra Costituzione afferma che « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ».

Nè starò a ricordare ancora qui le libertà e tutti i « diritti e doveri dei cittadini », affermati nella nostra Carta costituzionale, che attendono soltanto di diventare effettivi per tutti.

In questa situazione, quindi, il perdurare del regime concordatario — al di là delle motivazioni di opportunità politica che possono aver consigliato la formulazione e la approvazione dell'articolo 7 — significa per la Chiesa cattolica, per tutti i fedeli italiani che ne fanno parte, non avere ancora fiducia ed essere o comportarsi come uomini e donne di poca o di cattiva fede che, pur garantita la libertà di professarla e di assolvere alla missione religiosa loro affidata, non credono nella possibilità di farlo senza concordare ed ottenere sostegni e riconoscimenti, preferenze e privilegi da parte dello Stato; senza ottenere per loro un trattamento « diverso » da quello riservato ad altri cittadini, di altre o di nessuna con-

fessione religiosa; senza soprattutto pretendere di imporre per legge a tutti i cittadini quello che, come credenti e in quanto partecipi di una comunità religiosa, ritengono sia bene, sia vero e sia giusto, con evidenti prevaricazioni nei confronti di altri cittadini — fossero pure esigue minoranze — che non credono o che professano altre fedi religiose.

Siamo, come si intende facilmente, nel campo dei diritti civili e dei principi fondamentali che costituiscono l'essenza stessa di uno Stato di libertà e di democrazia, che quindi non possono essere rimessi a decisioni di maggioranza, fosse pure mediante *referendum* popolare, senza stravolgere e infrangere le garanzie primarie sulle quali ormai si fonda una pacifica convivenza sociale. Infatti, è anche del tutto evidente che la pratica e il regime concordatario configurano sempre in qualche misura uno Stato confessionale e giurisdizionalista, non certo uno Stato democratico, non « la legittima sana laicità dello Stato » con la piezza della « libertà religiosa ».

Al di là, o meglio, al di sotto dei limiti sopra indicati in materia di diritti civili e principi fondamentali, si tratta allora di riconoscere quanto, mantenendo questa pratica, si intacca anche il principio della sovranità che appartiene al popolo, non già allo Stato in quanto tale. La contraddizione tra gli articoli 7 e 8 della Costituzione e tutto il complesso del dettato costituzionale, che configura il sistema democratico, risulta infatti evidente, se si considera che l'esercizio della sovranità popolare viene limitato dal fatto che alcune materie sono regolamentate e possono essere modificate soltanto sulla base di rapporti consensuali tra le due autorità della Chiesa e dello Stato, senza possibilità di interventi decisivi, in sede di delega, di approvazione e di ratifica — come nel caso dei trattati internazionali — da parte del Parlamento, che si limita soltanto a tradurre il contenuto degli accordi raggiunti nella legislazione normale. Salvo appunto la denuncia unilaterale e il superamento del regime concordatario che risulta invece consacrato dalla norma costituzionale.

Continuare allora con la pratica e col regime concordatario significa, da parte della comunità nazionale, dello Stato e in particolare da parte del Parlamento, rinunciare a garantire e ad affermare il proprio carattere democratico e il valore della libertà in tutto il suo contenuto sostanziale, storicamente sempre più pieno ed evidente. Questo perchè, alla base o alla sommità dell'intimo rapporto che alimenta i valori della libertà e della giustizia, che fonda e sviluppa un regime di effettiva partecipazione democratica, sta proprio la libertà di coscienza con la garanzia della libertà religiosa. Se pertanto si intacca o si limita, alla base o alla sommità, questo « principio fondamentale », si introduce o si mantiene in tutto il sistema un elemento di permanente contraddizione con quelle conseguenze degenerative che sono ormai ben evidenti.

La libertà e la giustizia, come la democrazia, crescono e si sviluppano esercitandole sempre più pienamente, superando gli ostacoli e le contraddizioni che vi si oppongono.

In questo senso il permanere del regime concordatario non è soltanto un atto di sfiducia in questi valori, ma è anche negazione ed ostacolo alla crescita in maturità dei cittadini e dell'intera comunità nazionale per viverli ed esercitarli in sempre più piena consapevolezza e responsabilità personale, collettiva e comunitaria.

Per questo mi pare che la responsabilità maggiore tocchi ai cattolici italiani, come cittadini e ancor più se chiamati a rappresentare l'intera comunità nazionale: la responsabilità di operare con tutti e senza tregua perchè siano rimossi e superati tutti gli ostacoli che di fatto, e in questo caso anche di principio, limitando la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'affermarsi di una effettiva democrazia.

Possiamo essere e infatti siamo in disaccordo nel riconoscere quali sono gli ostacoli di ordine economico e sociale che, in questo senso e a questo fine, devono essere rimossi e superati. Si può, ad esempio, non riconoscere che, al fine di realizzare una sempre maggiore libertà e uguaglianza dei cittadini nel pieno sviluppo della persona

umana in una comunità organizzata sulla base dell'effettiva partecipazione democratica, l'ostacolo di ordine economico e sociale che deve essere rimosso e superato necessariamente — anche se non esclusivamente — è costituito dal regime di proprietà privata dei mezzi di produzione in presenza di una sempre maggiore socializzazione del lavoro.

Non possiamo però lasciar sussistere dubbi sulla nostra convinta adesione ai valori della libertà e della democrazia, anche nelle forme in cui storicamente si esprimono in questo momento, lasciando ancora sussistere ostacoli e contraddizioni quali quelli rappresentati dalle pratiche e dal regime concordatario. La crisi di involuzione ormai evidentemente degenerativa cui la mancata attuazione della Costituzione democratica, rimuovendo e superando ostacoli e contraddizioni, ha condotto la comunità nazionale e la sua organizzazione statutale non è più un'invenzione o una profezia di pessimisti. È una realtà che si offre ogni giorno agli occhi di tutti.

Venti anni fa l'approvazione dell'articolo 7 della Costituzione poteva anche apparire un modo, nella tormentata situazione del dopoguerra, per assicurare quella che è stata definita la « pace religiosa ». Ed era una mortificazione motivata da opportunità politiche. Oggi il mantenimento dell'articolo 7 e del conseguente inciso dell'articolo 8 si rivelerebbe alla ben più sensibile consapevolezza del nostro popolo, in particolare delle giovani generazioni, come un atto che senza difficoltà definirei reazionario, perchè sordo e contrario a quello stesso moto di profondo rinnovamento che la Chiesa cattolica va sviluppando non senza contrasti ma, se intendo bene, con uno sforzo generoso per riscoprire e realizzare tutta l'autenticità della sua realtà e della sua missione. Come tale contribuirebbe, in misura che non è difficile prevedere, all'esplosione inevitabile di reazioni contrarie che alla fine comunque — perchè questo resterà il nostro impegno — non potranno che realizzare l'obiettivo della effettiva libertà religiosa, senza discriminazioni, in uno Stato non agnostico, nè indifferente o contrario al fenomeno re-

ligioso, ma laico, in una Repubblica sostanzialmente democratica, non « concordataria » nè « conciliare ».

* * *

Certo, onorevoli colleghi, mi rendo conto di quello che significa riproporre in questi termini la soluzione del problema secolare dei rapporti tra Chiesa e Stato in Italia, a venti anni dalla sistemazione costituzionale, a quaranta dalla regolamentazione concordataria con i Patti Lateranensi, allo scadere dei cent'anni dalla piena realizzazione della nostra unità nazionale con Roma capitale, per cercare in sostanza di avviare a conclusione e a positivo superamento tutta un'era, durata oltre 1.650 anni perchè aperta nel 313 dall'editto di Milano e chiamata appunto « costantiniana ».

Dopo gli accenni già fatti, non ritengo però sia necessario richiamare anche sommariamente, per proporvi le modifiche da apportare agli articoli della Costituzione già indicati, l'enorme produzione che, nei secoli appunto, sul piano teologico e dottrinale, su quello storico, giuridico, politico e più ampiamente culturale ha riguardato questo tanto importante e delicato, ma anche così semplice rapporto.

Mi basta, per quanto riguarda lo Stato, rinviare alla coerenza interna da ristabilire nel preambolo della Costituzione, già richiamato, in relazione anche ai vari articoli della prima parte dei « diritti e doveri dei cittadini ». In un ben noto discorso all'Assemblea costituente, che ho sempre ammirato per l'abilità e l'efficacia polemica, ma sempre meno per la sostanza delle argomentazioni, l'onorevole Dossetti poteva ben dire che il richiamo ai Patti Lateranensi non comportava la costituzionalizzazione del loro contenuto. Che cioè, in presenza di due società indipendenti e sovrane con ordinamenti giuridici originari, si costituzionalizzava soltanto il metodo e lo strumento che doveva regolare i loro rapporti. Ma è proprio il metodo e lo strumento « concordatario » — date la natura e le finalità del tutto diverse delle « società », i rapporti tra le quali, avendo per soggetti le medesime per-

sone, non possono che stabilirsi e risolversi a livello delle loro coscienze — che contraddicono sia la natura e la missione della Chiesa, sia quella di uno Stato laico fondato sui valori della libertà e organizzato secondo il metodo democratico della sovranità popolare.

E infatti, per quanto riguarda la Chiesa cattolica, mi basta rinviare alle « costituzioni » (in particolare a quella dogmatica sulla stessa Chiesa « *Lumen Gentium* »), ai « decreti » e alle « dichiarazioni » del recente Concilio ecumenico Vaticano II e, specialmente, alla specifica dichiarazione sulla libertà religiosa: « *Dignitatis Humanae* ».

Possiamo allora molto semplicemente chiedere all'autorità religiosa di consentire alla piena realizzazione, soprattutto in Italia dove la Chiesa cattolica ha la sua sede, della regola generale affermata in tutta la dichiarazione sulla « libertà religiosa », superando l'eccezione richiamata in un solo paragrafo con evidente riferimento proprio anche alla situazione italiana e in genere ai regimi concordatari. È significativo infatti che, ad indicare l'eccezione di questi casi in relazione alla norma generale affermata, il paragrafo apra con un « *Se...* » e prosegua « ...considerate le circostanze peculiari dei popoli, nell'ordinamento giuridico di una società viene attribuita ad una determinata comunità religiosa una speciale posizione civile, è necessario che nello stesso tempo a tutti i cittadini e a tutte le comunità religiose venga riconosciuto e sia rispettato il diritto alla libertà in materia religiosa ».

La stessa apertura del paragrafo successivo, con un « *Infine* », può ben essere considerata nel nostro caso la conclusione non soltanto logica di tutto un discorso, ma finale di un tempo e di tutto un processo storico: quello appunto che arriva al superamento del regime concordatario e della « speciale posizione civile attribuita ad una determinata comunità religiosa ».

« *Infine*, la potestà civile deve provvedere affinché l'uguaglianza giuridica dei cittadini, che appartiene essa pure al bene comune della società, per motivi religiosi non

sia mai lesa, apertamente o in forma occulta, e che non si facciano tra essi discriminazioni ».

* * *

Non mi rimane a questo punto che passare ad illustrarvi brevemente le proposte di modifica da apportare agli articoli 7 e 8 della Costituzione.

Per l'articolo 7 si propone la completa soppressione con la seguente riformulazione:

« La Repubblica riconosce l'indipendenza e la sovranità dello Stato della Città del Vaticano.

I rapporti con questo Stato sono regolati da trattati e convenzioni in conformità alle norme del diritto internazionale ».

A stretto rigore si dovrebbe molto più semplicemente proporre la soppressione dell'articolo 7 senza altre sostituzioni. L'ho però proposta soltanto per chiarire che, se mai, riconoscimenti e rapporti possono riguardare gli Stati e non più le comunità religiose comunque organizzate, per le quali provvede l'articolo 8.

Conseguentemente all'articolo 8, secondo comma, si propone di sopprimere il « diverse dalla cattolica », per cui l'intero capoverso risulta così riformulato:

« Le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ».

Queste modifiche e riformulazioni comportano:

a) che lo Stato nelle sue norme costituzionali non fa più alcun riferimento specifico ad una qualche confessione o comunità religiosa, in particolare alla Chiesa cattolica;

b) che non tocca e non compete ad uno Stato, in questo caso allo Stato italiano, riconoscere e attestare l'originarietà dell'ordinamento giuridico e della relativa giurisdizione della Chiesa cattolica, sia pure considerandola come società organizzata indipendente e sovrana nel suo ordine, ma

ai fedeli, i quali invece, come tutti i cittadini, « sono uguali davanti alla legge » dello Stato. Due ordinamenti quindi, con le relative giurisdizioni, che si incontrano e non possono che incontrarsi e risolversi nella coscienza, nella intelligenza e nella volontà delle persone, non più per accordi tra le rispettive autorità, non per sovrapposizioni e trasposizioni degli ordinamenti e delle giurisdizioni;

c) che di conseguenza i rapporti di tutte le confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze;

d) che la Costituzione non fa più riferimento ai Patti Lateranensi (Trattato e Concordato) e non costituzionalizza più il metodo e la pratica concordataria;

e) che la Repubblica, con una norma costituzionale, riconosce l'esistenza, con caratteri di indipendenza e di sovranità, dello Stato Città del Vaticano;

f) che i rapporti con questo Stato sono regolati da trattati e convenzioni secondo le norme del diritto internazionale.

L'articolo 7 quindi non riguarda più problemi e materie di carattere religioso. Queste incominciano ad essere definite dall'articolo 8 e dai successivi articoli 19 e 20 della Costituzione. Norme che, nel loro complesso, garantiscono la piena libertà di espressione, di organizzazione e di propaganda religiosa per tutte le confessioni. Con l'articolo 7 nella nuova formulazione si può procedere a riformulare, con alcune soppressioni e modifiche — quali in particolare quelle degli articoli 1 e 8 e parte degli articoli 21 e 23 — ma anche con i necessari aggiornamenti, il Trattato che istituisce e deve garantire piena sovranità e indipendenza allo Stato Città del Vaticano in quanto sede della Chiesa cattolica sul nostro territorio nazionale.

A questo proposito, oltre alle necessarie garanzie da parte dello Stato italiano, la nostra delegazione all'Organizzazione delle Nazioni Unite potrebbe a mio parere farsi promotrice di un riconoscimento e di ga-

ranzie anche sul piano internazionale, da parte di tutti gli Stati membri. Le sedi di tutte le confessioni religiose dovrebbero infatti essere internazionalizzate.

Con la modifica dell'articolo 7 nella proposta riformulazione e con l'articolo 8 revisionato, la forma e gran parte del contenuto del Concordato che fa parte dei Patti Lateranensi, così come l'articolo 1 e altre parti dello stesso Trattato, risulteranno incostituzionali. Infatti, secondo il disposto dell'ultimo capoverso dell'attuale articolo 8, valevole per tutte le confessioni religiose senza più l'eccezione per quella cattolica, i rapporti con lo Stato devono essere regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Si aprirà in tal modo un processo di adeguamento di tutta la nostra legislazione in materia religiosa, in particolare per le materie regolate attualmente sul piano concordatario, sulla base di intese da realizzare con la rappresentanza della Chiesa cattolica in Italia, come con quelle di altre confessioni religiose, da tradurre in disegni di legge da sottoporre all'approvazione del Parlamento.

* * *

Onorevoli senatori, nel proporvi la seguente riformulazione degli articoli 7 e 8 della Costituzione, con un procedimento di revisione costituzionale nei termini stabiliti dall'articolo 138 e con le modalità previste dai regolamenti parlamentari, intendo soprattutto sollecitare la vostra collaborazione e tutti i vostri apporti di osservazioni e di opportune modifiche, anche perchè, per quanto riguarda l'articolo 7, si può arrivare, come già precisato, alla semplice soppressione senza altre sostituzioni. Ben lieto quindi di ritirare il presente disegno di legge se potremo arrivare alla presentazione di una proposta concordata nel testo degli articoli e nella relazione di presentazione, tale quindi da poter già essere sottoscritta dal maggior numero di colleghi di tutti i gruppi parlamentari.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

L'articolo 7 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Repubblica riconosce l'indipendenza e la sovranità dello Stato della Città del Vaticano.

I rapporti con questo Stato sono regolati da trattati e convenzioni in conformità alle norme del diritto internazionale ».

Art. 2.

Al secondo comma dell'articolo 8 della Costituzione vengono soppresse le parole: « diverse dalla cattolica ».